



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi istituzionali  
Settore Servizi agli studenti e alla didattica  
Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio

Decreto n. 585/2017 - Prot. n. 23790

Anno 2017 tit. ✓ cl. 5 fasc. ✓ All. 5

Oggetto: Modifiche al "Regolamento tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale" e al "Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione". Approvazioni dei Regolamenti modificati e dell'Avviso tasse e contributi studenteschi per l'anno accademico 2017/2018 per i corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca

#### IL RETTORE

Richiamato il Regolamento tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale emanato con DR 404 dd. 04/07/2016;

Richiamato il Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione emanato con DR n. 748 dd. 02.11.2016;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);

Visto il D.M. 9 giugno 2017, n. 1456, sui limiti ISEE;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2017 (odg 07), relativa al "Regolamento tasse e contributi universitari per i corsi di I e II livello e dottorati di ricerca per l'a.a. 2017/2018: proposte della Commissione Tasse";

Tenuto conto che l'apertura delle immatricolazioni per l'a.a. 2017/2018 è il 17 luglio 2017;

Ritenuto necessario e urgente apportare le modifiche ai Regolamenti summenzionati alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2017 e di approvare l'Avviso tasse e contributi studenteschi per l'anno accademico 2017/2018 per i corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca;

#### DECRETA

art. 1 di apportare le modifiche al Regolamento tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, emanato con DR 404 dd. 04/07/2016, e al Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione, emanato con DR n. 748 dd. 02.11.2016, conseguenti alla deliberazione approvata dal Consiglio

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Marcon

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3251 - 3731  
Fax +39 040 558 3100  
tasse.studenti@amm.units.it



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi istituzionali  
Settore Servizi agli studenti e alla didattica  
Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio

- di Amministrazione 1° giugno 2017 e citata nelle premesse;
- art. 2 di approvare le modifiche apportate ai Regolamenti citati;
- art. 3 di emanare il testo del Regolamento tasse e contributi studenteschi per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale con le modifiche apportate allegate al presente decreto e del quale costituiscono parte integrante;
- art. 4 di emanare il testo del Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione con le modifiche apportate al presente decreto e del quale costituiscono parte integrante;
- art. 5 di portare il presente decreto alla ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile;
- art. 6 di approvare l'Avviso tasse e contributi studenteschi per l'anno accademico 2017/2018 per i corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca allegato al presente decreto;
- art. 7 di incaricare l'Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Trieste,

14 LUG. 2017

Il Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Marcon

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3251 - 3731  
Fax +39 040 558 3100  
tasse.studenti@amm.units.it



# Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di tasse e contributi degli studenti da applicare agli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come Università.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.

### Art. 2 - Normativa cui il presente Regolamento fa riferimento

1. Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
2. ~~Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 5, comma 14 e comma 19, in virtù del quale "l'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del Tasse d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica".~~
2. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
5. D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
6. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
7. **Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).**

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. ~~Tassa di iscrizione: tassa di iscrizione all'università da versare in misura fissa da parte di tutti gli studenti.~~
  - b. *Tassa regionale*: tassa riscossa dall'Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia.
  - c. **Contributo onnicomprensivo**: contributo da versare in misura variabile a seconda dell'ISEE per l'Università.
  - d. **Contributo maggiorato**: contributo da versare per coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016.
  - e. ~~Contributo fuori corso: contributo che deve essere versato dagli studenti che si iscrivono in qualità di fuori corso o ripetenti dell'ultimo anno di corso.~~
  - f. *Indennità accessorie*: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, di passaggio di corso, di congedo, eccetera.
  - g. *Tassa di ricognizione*: diritto fisso da versare, al momento della ripresa degli studi, per ciascun anno di interruzione/mancata iscrizione, qualora l'interruzione degli studi sia durata almeno due anni accademici consecutivi.
  - h. *ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato ISEE per l'Università*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari.

- i. *Atto tardivo*: qualsiasi istanza dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d'Ateneo.
- j. *CdA*: Consiglio di amministrazione dell'Università.
- k. *MIUR*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

### Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:
  - a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
  - b. ~~Tassa di iscrizione;~~
  - c. Tassa regionale;
  - d. **Contributo onnicomprensivo;**
  - e. **Contributo maggiorato;**
  - f. ~~Contributo fuori corso;~~
  - g. Indennità accessorie.

### Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

1. ~~La tassa di iscrizione è stabilita annualmente dal CdA, tenendo conto dell'importo minimo definito dal MIUR.~~
2. La tassa regionale è stabilita dalla regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il contributo **onniconcomprensivo** è stabilito annualmente dal CdA, in base all'ISEE per l'Università **per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all'estero è fissato un importo forfettario.**
4. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.
5. ~~Il contributo fuori corso è stabilito annualmente dal CdA.~~
6. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

### Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
  - a. gli studenti che non chiedono l'ISEE per l'Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite ~~annualmente dal CdA;~~
  - b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
  - d. gli studenti che ottengono la rideterminazione di tasse e del contributo sulla base di un ISEE per l'Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall'Art. 17.

### Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento

1. Il pagamento delle tasse e del contributo **onniconcomprensivo** è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
2. ~~Il numero delle rate e le scadenze di pagamento delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.~~
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un'indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L'indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.

## TITOLO III - ESONERI E RIDUZIONI

### Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari



1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012:

- a. esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
- b. Esonero totale ~~dalla tassa di iscrizione e dal contributo~~ **onnicomprensivo** per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
- c. Esonero totale ~~dalla tassa di iscrizione e dal contributo~~ **onnicomprensivo** per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.
- d. Esonero totale ~~da tasse e dal contributo~~ **onnicomprensivo** per il periodo nel quale gli studenti sono stati costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
- e. Esonero totale ~~dalla tassa di iscrizione e dal contributo~~ **onnicomprensivo** per gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo saranno tenuti al pagamento, per ciascun anno, della tassa di ricognizione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
- f. Riduzione del 50% del contributo **onnicomprensivo dovuto in base all'ISEE per l'Università o del contributo maggiorato** per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.

2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni del contributo **onnicomprensivo**:

- a. esonero dalla **maggiorazione** per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) certificato **che non rispettino i requisiti di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016**.
- b. Riduzione **a 0,00 euro** del contributo per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, ~~fino all'importo previsto per coloro che ottengono un ISEE per l'Università pari a 0,00 euro~~ **(il contributo sarà invece di un importo stabilito dal CdA per gli studenti che non rispettano i requisiti previsti dal comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016)**. Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, questa certificazione può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica).
- c.
- d. Riduzione ~~del 50% dei contributi universitari~~ **di un importo fisso stabilito dal CdA del contributo onnicomprensivo** per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. ~~Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione ISEE. Le riduzioni saranno applicate fino a concorrenza dei contributi dovuti in base all'ISEE (compresa l'eventuale maggiorazione).~~
- e. Riduzione del contributo **onnicomprensivo** per gli studenti con altri familiari contemporaneamente iscritti all'Ateneo, che abbiano ottenuto la determinazione delle tasse in base all'ISEE per l'Università e che abbiano mantenuto la contemporanea iscrizione per



- tutto l'anno accademico, per un importo annualmente stabilito dal CdA. La riduzione verrà applicata fino a concorrenza del contributo dovuto (**compresa l'eventuale maggiorazione**).
- f. Riduzione del contributo **onnicomprensivo** per gli studenti che ottengono l'iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, per un importo annualmente stabilito dal CdA.
  - g. ~~Riduzione dei contributi universitari~~ per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell'Ateneo, ~~fino al~~ pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA. Durata in anni e requisiti di accesso alla riduzione vengono definiti annualmente dalla Direzione generale dell'Ateneo.
  - h. Riduzione per merito, così come disciplinata nel titolo IV.

## TITOLO IV – RIDUZIONI PER MERITO

### Art. 9 - Modalità di applicazione

1. È stabilita annualmente dal CdA una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d'ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L'importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d'ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi universitari dovuti da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.

### Art. 10 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

### Art. 11 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.

### Art. 12 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo

1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).



3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.

4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:

a. per i corsi di laurea triennale:

- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami.

b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:

- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
- per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
- per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.

c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:

- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.

5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.

6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio  $m$  relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell'80%). Detto  $M$  il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:

- a. prima fascia: studenti con punteggio tra  $M-(M-m)/3$  compreso e  $M$  compreso;
- b. seconda fascia: studenti con punteggio tra  $M-2(M-m)/3$  compreso e  $M-(M-m)/3$  escluso;
- c. terza fascia: studenti con punteggio tra  $m$  compreso e  $M-2(M-m)/3$  escluso.

7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

### **Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito**

1. Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:

- a. studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- b. studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;
- c. studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
- d. studenti immatricolati/iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
- e. studenti a tempo parziale;



- f. ~~studenti già laureati e/o in possesso di diploma universitario o diploma conseguito presso una Scuola Diretta a Fini Speciali fatta eccezione per:~~
- ~~— studenti in possesso di una laurea triennale o un diploma universitario di durata triennale e/o titoli equipollenti rilasciati ex DM 10.01.2002, n. 38, che si iscrivono ad una laurea magistrale ex D.M 270/04 non a ciclo unico;~~
  - ~~— studenti che hanno conseguito un titolo universitario estero di primo livello e vogliono accedere a una magistrale non a ciclo unico;~~
  - ~~— studenti laureati nelle classi 2 (Scienze dei servizi giuridici), 31 (Scienze giuridiche), L-14 (Scienze dei servizi giuridici) che si immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe LMG/01 (Giurisprudenza);~~
  - ~~— studenti laureati triennali in corsi della classe L-17 (Scienze dell'architettura), purché direttamente finalizzati alla formazione di architetto, che si immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-4 c.u. in Architettura.~~

## TITOLO V - RIPRESA DEGLI STUDI

### Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno

1. Se lo studente ha interrotto gli studi per un solo anno accademico, per riprenderli, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'intero ammontare delle tasse e contributo previsto (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione del contributo per l'anno di interruzione).

### Art. 15 - Ripresa dopo interruzione di più anni

1. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, deve pagare la tassa di ricognizione, per ciascun anno di interruzione e le tasse e il contributo per iscriversi all'anno accademico nel quale riprende gli studi.
2. Lo studente, negli anni accademici di interruzione degli studi, non può compiere alcun atto di carriera. Tuttavia, se intende usufruire delle sessioni di esami relative all'ultimo anno di interruzione, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'intero ammontare delle tasse e del contributo previsto per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione del contributo per l'anno di interruzione).

### Art. 16 - Ripresa dopo rinuncia o decadenza

1. Gli studenti decaduti e gli studenti che hanno rinunciato agli studi che intendono immatricolarsi, recuperando gli esami della carriera pregressa, sono tenuti al pagamento di un contributo per la valutazione preliminare. In caso di perfezionamento dell'immatricolazione, oltre all'importo di tasse e del contributo onnicomprensivo dovuto per la nuova immatricolazione, sono tenuti al pagamento di un contributo una tantum a sanatoria degli anni accademici di interruzione. Tale contributo si riduce a un decimo per gli studenti regolarmente iscritti fino all'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa dopo rinuncia o decadenza.
2. Coloro che hanno rinunciato agli studi in questo Ateneo devono pagare anche gli eventuali tasse e contributi universitari dovute fino all'ultimo anno di iscrizione prima della rinuncia.
3. Coloro che hanno rinunciato agli studi in un altro Ateneo nell'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa degli studi, ed erano in difetto di tasse e contributi al momento della rinuncia, devono pagare il contributo una tantum per l'importo intero.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17 - Verifiche e accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università o sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi



o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento**

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione ~~delle tasse del contributo~~ **onnicomprensivo** in base all'ISEE per l'Università e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.

# Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di tasse e contributi degli studenti da applicare agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come Università.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.

### Art. 2 - Normativa cui il presente Regolamento fa riferimento

1. Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
2. ~~Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 5, comma 14 e comma 19, in virtù del quale "l'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del Tasso d'inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica".~~
3. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
4. Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
5. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE".
6. Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
7. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
8. DM 8 febbraio 2013, n. 45 - Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
9. Regolamento sul Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 834 dell'8 luglio 2013.
10. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
11. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. ~~Tassa di iscrizione: tassa di iscrizione all'Università da versare in misura fissa da parte di tutti gli studenti ad eccezione degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.~~
  - b. *Tassa regionale*: tassa riscossa dall'Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia.
  - c. ~~Contributi universitari~~ **Contributo onnicomprensivo**: contributo aggiuntivi alla tassa di iscrizione da versare in misura variabile a seconda dell'ISEE per l'Università o ISEE per i corsi di dottorato e in misura predeterminata per i corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.



- d. *Indennità accessorie*: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, **richiesta duplicato** student card, eccetera.
- e. *ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato "ISEE per l'Università"*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari iscritti alle Scuole di specializzazione.
- f. ~~*ISEE per prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato di seguito denominato "ISEE per i corsi di dottorato"*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari iscritti ad un corso di dottorato di ricerca.~~
- g. *Atto tardivo*: qualsiasi istanza o perfezionamento della stessa dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d'Ateneo.
- h. *CdA*: Consiglio di amministrazione dell'Università.
- i. *MIUR*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

### Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:
  - a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
  - b. ~~Tassa di iscrizione (ad eccezione degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca);~~
  - c. Tassa regionale;
  - d. ~~Contributi universitari~~ **Contributo onnicomprensivo**;
  - e. Indennità accessorie.

### Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

1. ~~La tassa di iscrizione è stabilita annualmente dal CdA, tenendo conto dell'importo minimo definito dal MIUR.~~
2. La tassa regionale è stabilita dalla regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il contributo **onicomprensivo** è stabilito annualmente dal CdA.
4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

### Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università e ISEE per corso di dottorato

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
  - a. gli studenti ~~delle Scuole di Specializzazione~~ che non chiedono l'ISEE per l'Università ~~e per i corsi di dottorato alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite annualmente dal CdA;~~
  - b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - c. gli studenti che si immatricolano in base a convenzioni che lo prevedono;
  - d. gli studenti già in possesso di un diploma di specializzazione ~~e/o di dottorato (anche se conseguito all'estero e anche se non riconosciuto in Italia);~~
  - e. gli studenti ~~delle Scuole di Specializzazione~~ che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l'Università ~~e per i corsi di dottorato~~ che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall'Art. 9;
2. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa stabilita annualmente dal CdA gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.

### Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento



1. Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà a immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate e le scadenze di pagamento delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un'indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L'indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.
4. I candidati stranieri, vincitori di concorso, ai quali il Collegio dei Docenti, ai sensi del Regolamento dottorati vigente, ha concesso un differimento dell'inizio della frequenza del primo anno di corso all'anno accademico successivo, saranno assoggettati al pagamento della sola prima rata.

### TITOLO III - ESONERI E RIDUZIONI

#### Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari

1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012:
  - a. esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
  - b. Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio prevista dal D. Lgs. 68/2012 e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
  - c. Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.
  - d. Riduzione del 50% dei contributi universitari per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.
2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni dai contributi universitari:
  - a. Riduzione dei contributi per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, fino all'importo previsto per coloro che ottengono un ISEE per l'Università o ISEE per i corsi di dottorato pari a 0,00 euro. Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.
  - b. Riduzione **di un importo stabilito dal CdA** del contributo **universitari onnicomprensivo** per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione ISEE. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.
  - c. Eventuali riduzione dei contributi universitari per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell'Ateneo, fino al pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI



### **Art. 9 - Verifiche e accertamenti**

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università o per i corsi di dottorato e sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento**

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione delle tasse in base all'ISEE per l'Università o per i corsi di dottorato e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.

# Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di tasse e contributi degli studenti da applicare agli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come Università.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.

### Art. 2 - Normativa cui il presente Regolamento fa riferimento

1. Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
2. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
4. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
5. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. *Tassa regionale*: tassa riscossa dall'Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia.
  - b. *Contributo onnicomprensivo*: contributo da versare in misura variabile a seconda dell'ISEE per l'Università.
  - c. *Contributo maggiorato*: contributo da versare per coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016.
  - d. *Indennità accessorie*: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, di passaggio di corso, di congedo, eccetera.
  - e. *Tassa di ricognizione*: diritto fisso da versare, al momento della ripresa degli studi, per ciascun anno di interruzione/mancata iscrizione, qualora l'interruzione degli studi sia durata almeno due anni accademici consecutivi.
  - f. *ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato ISEE per l'Università*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari.
  - g. *Atto tardivo*: qualsiasi istanza dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d'Ateneo.
  - h. *CdA*: Consiglio di amministrazione dell'Università.
  - i. *MIUR*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

### Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:



- a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
- b. Tassa regionale;
- c. Contributo onnicomprensivo;
- d. Contributo maggiorato;
- e. Indennità accessorie.

#### **Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari**

1. La tassa regionale è stabilita dalla regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA, in base all'ISEE per l'Università per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all'estero è fissato un importo forfettario.
3. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.
4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

#### **Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università**

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
  - a. gli studenti che non chiedono l'ISEE per l'Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;
  - b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
  - d. gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l'Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall'Art. 17.

#### **Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento**

1. Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un'indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L'indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.

### **TITOLO III - ESONERI E RIDUZIONI**

#### **Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari**

1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012:
  - a. esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
  - b. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
  - c. Esonero totale dalla dal contributo onnicomprensivo per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.



- d. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per il periodo nel quale gli studenti sono stati costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
  - e. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo saranno tenuti al pagamento, per ciascun anno, della tassa di ricognizione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
  - f. Riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto in base all'ISEE per l'Università o del contributo maggiorato per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.
2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni del contributo onnicomprensivo:
- a. esonero dalla maggiorazione per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) certificato che non rispettino i requisiti di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016.
  - b. Riduzione a 0,00 euro del contributo per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 (il contributo sarà invece di un importo stabilito dal CdA per gli studenti che non rispettano i requisiti previsti dal comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016). Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, questa certificazione può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica).
  - c.
  - d. Riduzione di un importo fisso stabilito dal CdA del contributo onnicomprensivo per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Le riduzioni saranno applicate fino a concorrenza dei contributi dovuti in base all'ISEE (compresa l'eventuale maggiorazione).
  - e. Riduzione del contributo onnicomprensivo per gli studenti con altri familiari contemporaneamente iscritti all'Ateneo, che abbiano ottenuto la determinazione delle tasse in base all'ISEE per l'Università e che abbiano mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l'anno accademico, per un importo annualmente stabilito dal CdA. La riduzione verrà applicata fino a concorrenza del contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione).
  - f. Riduzione del contributo onnicomprensivo per gli studenti che ottengono l'iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, per un importo annualmente stabilito dal CdA.
  - g. Per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell'Ateneo, pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA. Durata in anni e requisiti di accesso alla riduzione vengono definiti annualmente dalla Direzione generale dell'Ateneo.
  - h. Riduzione per merito, così come disciplinata nel titolo IV.

## TITOLO IV – RIDUZIONI PER MERITO

### Art. 9 - Modalità di applicazione

1. È stabilita annualmente dal CdA una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d'ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L'importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d'ufficio.



4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi universitari dovuti da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.

**Art. 10 - Riduzione per merito per gli iscritti  
per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico**

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

**Art. 11 - Riduzione per merito per gli iscritti  
per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale**

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.

**Art. 12 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo**

1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).
3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.
4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:
  - a. per i corsi di laurea triennale:
    - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
    - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
    - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami.
  - b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
    - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
    - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
    - per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;



- per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
  - per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
  - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.
- c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:
- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
  - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.
5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.
6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio  $m$  relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell'80%). Detto  $M$  il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:
- a. prima fascia: studenti con punteggio tra  $M-(M-m)/3$  compreso e  $M$  compreso;
  - b. seconda fascia: studenti con punteggio tra  $M-2(M-m)/3$  compreso e  $M-(M-m)/3$  escluso;
  - c. terza fascia: studenti con punteggio tra  $m$  compreso e  $M-2(M-m)/3$  escluso.
7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

#### **Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito**

1. Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:
- a. studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
  - b. studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;
  - c. studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - d. studenti immatricolati/iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
  - e. studenti a tempo parziale.

### **TITOLO V - RIPRESA DEGLI STUDI**

#### **Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno**

1. Se lo studente ha interrotto gli studi per un solo anno accademico, per riprenderli, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'intero ammontare delle tasse e contributo previsto (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione del contributo per l'anno di interruzione).

#### **Art - 15 - Ripresa dopo interruzione di più anni**

1. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, deve pagare la tassa di ricognizione, per ciascun anno di interruzione e il contributo per iscriversi all'anno accademico nel quale riprende gli studi.
2. Lo studente, negli anni accademici di interruzione degli studi, non può compiere alcun atto di carriera. Tuttavia, se intende usufruire delle sessioni di esami relative all'ultimo anno di interruzione, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'intero ammontare del contributo previsto per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione del contributo per l'anno di interruzione).



### **Art. 16 - Ripresa dopo rinuncia o decadenza**

1. Gli studenti decaduti e gli studenti che hanno rinunciato agli studi che intendono immatricolarsi, recuperando gli esami della carriera pregressa, sono tenuti al pagamento di un contributo per la valutazione preliminare. In caso di perfezionamento dell'immatricolazione, oltre all'importo del contributo onnicomprensivo dovuto per la nuova immatricolazione, sono tenuti al pagamento di un contributo una tantum a sanatoria degli anni accademici di interruzione. Tale contributo si riduce a un decimo per gli studenti regolarmente iscritti fino all'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa dopo rinuncia o decadenza.
2. Coloro che hanno rinunciato agli studi in questo Ateneo devono pagare anche gli eventuali contributi universitari dovute fino all'ultimo anno di iscrizione prima della rinuncia.
3. Coloro che hanno rinunciato agli studi in un altro Ateneo nell'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa degli studi, ed erano in difetto di tasse e contributi al momento della rinuncia, devono pagare il contributo una tantum per l'importo intero.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 - Verifiche e accertamenti**

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università o sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

### **Art. 18 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento**

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione del contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.

# Regolamento tasse e contributi studenti per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di tasse e contributi degli studenti da applicare agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come Università.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.

### Art. 2 - Normativa cui il presente Regolamento fa riferimento

1. Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
2. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
4. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE".
5. Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
6. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
7. DM 8 febbraio 2013, n. 45 - Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
8. Regolamento sul Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 834 dell'8 luglio 2013.
9. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
10. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. *Tassa regionale*: tassa riscossa dall'Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia.
  - b. *Contributo onnicomprensivo*: contributo da versare in misura predeterminata per i corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.
  - c. *Indennità accessorie*: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, richiesta duplicato student card, eccetera.
  - d. *ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato "ISEE per l'Università"*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari iscritti alle Scuole di specializzazione.
  - e. *Atto tardivo*: qualsiasi istanza o perfezionamento della stessa dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d'Ateneo.



- f. CdA: Consiglio di amministrazione dell'Università.
- g. MIUR: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

### Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:
  - a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
  - b. Tassa regionale;
  - c. Contributo onnicomprensivo;
  - d. Indennità accessorie.

### Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

1. La tassa regionale è stabilita dalla regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA.
3. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

### Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università e ISEE per corso di dottorato

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
  - a. gli studenti delle Scuole di Specializzazione che non chiedono l'ISEE per;
  - b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - c. gli studenti che si immatricolano in base a convenzioni che lo prevedono;
  - d. gli studenti già in possesso di un diploma di specializzazione (anche se conseguito all'estero e anche se non riconosciuto in Italia);
  - e. gli studenti delle Scuole di Specializzazione che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall'Art. 9;
2. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa stabilita annualmente dal CdA gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.

### Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà a immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un'indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L'indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.
4. I candidati stranieri, vincitori di concorso, ai quali il Collegio dei Docenti, ai sensi del Regolamento dottorati vigente, ha concesso un differimento dell'inizio della frequenza del primo anno di corso all'anno accademico successivo, saranno assoggettati al pagamento della sola prima rata.

## TITOLO III - ESONERI E RIDUZIONI

### Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari

1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012:
  - a. esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione



- economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
- b. Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio prevista dal D. Lgs. 68/2012 e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
  - c. Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.
  - d. Riduzione del 50% dei contributi universitari per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.
2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni dai contributi universitari:
- a. Riduzione dei contributi per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, fino all'importo previsto per coloro che ottengono un ISEE per l'Università o ISEE per i corsi di dottorato pari a 0,00 euro. Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.
  - b. Riduzione di un importo stabilito dal CdA del contributo universitari onnicomprensivo per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione ISEE. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99.
  - c. Eventuali riduzione dei contributi universitari per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell'Ateneo, fino al pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 9 - Verifiche e accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università o per i corsi di dottorato e sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

### Art. 10 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione delle tasse in base all'ISEE per l'Università o per i corsi di dottorato e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.





## AVVISO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI anno accademico 2017/2018 corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca

### Art. 1 - Tassazione e contribuzione

#### 1. Voci della tassazione e contribuzione

Per ogni anno di iscrizione, è necessario pagare l'imposta di bollo (16,00 euro), la tassa regionale e il contributo onnicomprensivo come dettagliati nei commi seguenti (oltre a eventuali indennità accessorie per servizi a richiesta o indennità di mora).

#### 2. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Gli studenti che rispettano i seguenti requisiti:

- sono iscritti al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)

pagano il contributo onnicomprensivo calcolato nel modo seguente:

ISEE 2017 per l'Università in euro	Contributo onnicomprensivo in euro
da 0,00 a 13.000,00	0,00
da 13.000,01 a 30.000,00	$0,031 \times (\text{ISEE 2017 per l'Università} - 13.000,00)$
da 30.000,01 a 70.000,00	$527,00 + 0,051 \times (\text{ISEE 2017 per l'Università} - 30.000,00)$
oltre 70.000,00	2.567,00

Per gli studenti che non rispettano i requisiti a) e b) indicati sopra, il contributo onnicomprensivo è aumentato del 10% e non può essere inferiore ai 200,00 euro. Il contributo onnicomprensivo va arrotondato ai 5,00 euro.

#### 3. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti all'estero e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Gli studenti residenti all'estero pagano un contributo onnicomprensivo di 300,00 euro, aumentato del 10% se non rispettano i requisiti a) e b) del comma 2. del presente articolo.

#### 4. Contributo onnicomprensivo per studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borsa di dottorato, pagano un contributo onnicomprensivo di 300,00 euro (anche per l'eventuale anno in "proroga per recupero frequenza").

Gli studenti non beneficiari di borsa di dottorato o che hanno rinunciato definitivamente alla borsa di dottorato nell'anno accademico precedente non pagano il contributo onnicomprensivo.

Gli studenti in regime di co-tutela di tesi che pagano le tasse presso l'Ateneo partner, salvo i casi in cui la Convenzione fra le Università preveda regole diverse, sono esonerati da ogni pagamento eccetto l'imposta di bollo.

#### 5. Tassa regionale

- Gli studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale pagano la tassa regionale di 120,00 euro se ottengono un ISEE 2017 per l'Università di valore fino a 23.000,00 euro ed entro 46.000,00 euro, di 140,00 euro se ottengono un ISEE 2017 per l'Università superiore a 23.000,00 euro ed entro 46.000,00 euro, di 160,00 euro se ottengono un ISEE 2017 per l'Università superiore a 46.000,00 euro o se non ottengono ISEE 2017 per l'Università o se sono esclusi dalla determinazione di tasse e contributi in base all'ISEE 2017 per l'Università.
- Gli studenti residenti all'estero e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.
- Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.

### Art. 2 - ISEE 2017 per l'Università

#### 1. Termini e modalità di richiesta

Per non pagare tassa regionale e contributo onnicomprensivo in misura massima, gli studenti residenti in Italia e iscritti ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale devono chiedere l'ISEE 2017 per l'Università entro il 27 ottobre 2017 o entro il 29 dicembre 2017 con mora (per la mora, vedi prospetto all'Art. 7). L'ISEE 2017 per l'Università può essere chiesto presso qualsiasi CAF o ottenuto direttamente sul sito INPS (serve PIN dispositivo rilasciato dall'INPS).

Per gli studenti in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria o asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell'ISEE per l'Università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

#### 2. Rilevante variazione della situazione reddituale complessiva

È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE Corrente. L'ISEE Corrente verrà rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria. È possibile richiedere l'ISEE Corrente anche per l'ISEE per l'Università. L'ISEE Corrente ha validità di 2 mesi dal momento della richiesta che dovrà pertanto essere obbligatoriamente sottoscritta dal 28 agosto 2017 al 27 ottobre 2017. Lo studente dovrà segnalare a [tasse.studenti@amm.units.it](mailto:tasse.studenti@amm.units.it) (utilizzando la propria mail istituzionale) la richiesta di un ISEE Corrente per l'Università (attenzione: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene il particolare ISEE detto "ISEE Corrente", NON va invece



segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE 2017 per l'Università).

### 3. Prelevamento dati ISEE

Immatricolandosi o iscrivendosi all'anno accademico 2017/2018, lo studente autorizza l'Ateneo a prelevare i dati ISEE per l'Università presenti nella banca dati INPS.

### 4. Esclusioni dalla determinazione di tassa regionale e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE

Sono esclusi dalla determinazione di tassa regionale e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE e devono quindi versare la massima tassazione/contribuzione:

- gli studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che non richiedono l'ISEE 2017 per l'Università entro il 29 Dicembre 2017;
- gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'a.a. 2017/2018;
- gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
- gli studenti che ottengono la determinazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l'Università che risulta non veritiero o mendace.

## Art. 3 - Rate e scadenze di pagamento

### 1. Corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Le rate sono tre (quattro per i corsi con didattica a distanza).

L'importo della prima rata è di 590,00 euro e deve essere versato entro il 5 ottobre 2017 o diversa scadenza prevista per l'immatricolazione, ad eccezione degli studenti con particolari tipi di esonero (vedi Art. 4) e di coloro il cui ISEE 2016 per l'Università, già acquisito dall'Ateneo per l'a.a. precedente, prevede un importo totale di tasse e contributi inferiore a euro 590,00, applicando i calcoli previsti per l'a.a. 2017/2018.

La prima rata comprende l'imposta di bollo, la tassa regionale in misura minima e parte del contributo onnicomprensivo.

Gli studenti che presentano domanda di laurea nella sessione autunnale o straordinaria dell'a.a. 2016/2017, e non riescono a laurearsi, possono pagare la prima rata, senza mora, entro il 29 marzo 2018, anziché entro il 5 ottobre 2017. Gli studenti che conseguono il titolo in una delle sessioni dell'a.a. 2016/2017 e hanno erroneamente versato la prima rata dell'a.a. 2017/2018 possono chiederne il rimborso rivolgendosi alla Segreteria studenti.

Gli studenti che, dopo essersi immatricolati entro i termini stabiliti a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Trieste per l'a.a. 2017/18, risultino vincitori nelle graduatorie nazionali di cui al D.M. 28 giugno 2017, n. 477 e siano assegnati ad altra sede universitaria, perfezionata l'iscrizione presso quest'ultima, possono chiedere a questo Ateneo il rimborso della prima rata versata per l'immatricolazione.

L'importo della seconda rata comprende il 50% del contributo onnicomprensivo ancora da versare, l'eventuale integrazione della tassa regionale e le eventuali indennità accessorie e deve essere versato entro il 5 aprile 2018.

L'importo della terza rata è pari alla rimanenza dovuta e non pagata con le prime due rate e deve essere versato entro il 7 giugno 2018.

L'importo della quarta rata, solo per i corsi con didattica a distanza, deve essere versato entro il termine di iscrizione all'a. a. 2018/2019.

Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a.2017/2018.

### 2. Corsi di dottorato di ricerca

La rata è unica, di importo pari a 476,00 euro e deve essere versata entro il 5 ottobre 2017 per gli iscritti ad anni successivi al primo, ed entro il termine perentorio indicato in calce alla graduatoria del proprio concorso, a pena di decadenza dal diritto all'immatricolazione, per coloro che si immatricolano.

Gli studenti che si confermeranno non beneficiari di borsa di dottorato e gli studenti in regime di co-tutela otterranno il rimborso d'ufficio di quanto versato in più.

Il pagamento della rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a. 2017/2018.

## Art. 4 - Esoneri e riduzioni

### 1. Esoneri totali

- Esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo per gli studenti idonei o vincitori della borsa di studio erogata dall'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) per l'a.a. 2017/2018. Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell'a.a. 2016/2017 sono esonerati dal pagamento della prima rata per l'a.a. 2017/2018, a esclusione dell'imposta di bollo. Usufruiscono inoltre di un pre-esonero (e pagano quindi una prima rata pari alla sola imposta di bollo) gli studenti che, al momento della compilazione della domanda di immatricolazione on line, hanno già presentato domanda di borsa di studio all'ARDISS. Nel caso di mancata attribuzione/conferma di idoneità alla borsa di studio ARDISS per l'a.a. 2017/2018, lo studente dovrà pagare l'importo integrativo della prima rata una volta pubblicate le graduatorie ARDISS e il resto di quanto dovuto con la seconda e terza rata. Agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari delle borse di studio per il 2017/2018, l'Università restituirà d'ufficio quanto versato come prima rata, fatta eccezione per l'imposta di bollo e per la tassa regionale. Quest'ultima sarà rimborsata dall'ARDISS. In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà versare tassa e contributo per l'a.a. 2017/2018;
- esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Gli studenti potranno iscriversi versando solo l'imposta di bollo, se avranno già presentato la domanda di esonero reperibile su <http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/> o presso lo Sportello disabili. Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero per disabilità nell'a.a. 2016/2017 devono presentare nuovamente domanda solamente se la certificazione rilasciata dalle commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiornata. La domanda di esonero non può essere presentata oltre il termine del 14 dicembre 2017, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio (escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale dalla quale non è esonerato), dopo la verifica dei requisiti. Lo studente dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l'iscrizione a eventuali corsi singoli. La domanda va presentata entro il 14 dicembre 2017, utilizzando il modulo presente su [www.units.it](http://www.units.it) >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> di mora;



- d) esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo, per il periodo di interruzione, per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

## 2. Esoneri o riduzioni parziali

- a) Esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
- b) Per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%, riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e la scadenza previste al comma 1, lettera b) del presente Articolo;
- c) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), esonero dalla maggiorazione del 10% del contributo onnicomprensivo, in caso di mancato rispetto dei requisiti a) e b) dell'Art. 1, comma 2. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e la scadenza previste al comma 1, lettera b) del presente Articolo;
- d) per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo, il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, riduzione del contributo onnicomprensivo fino all'importo previsto per un ISEE per l'Università pari a 0,00 euro per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale ed esonero dal contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. La domanda va presentata entro il 14 dicembre 2017, utilizzando il modulo presente su [www.units.it](http://www.units.it) >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- e) per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'iscrizione all'a.a. 2017/2018, riduzione di 300,00 euro del contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e di 150,00 euro per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi all'iscrizione (pagamento della prima rata) utilizzando il modulo presente su [www.units.it](http://www.units.it) >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- f) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale con altri familiari contemporaneamente iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale del nostro Ateneo, riduzione del contributo onnicomprensivo per un importo pari a 100,00 euro. Gli studenti devono aver mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l'anno accademico e, se residenti in Italia, devono aver ottenuto la determinazione di tassa e contributo in base all'ISEE 2017 per l'Università. La riduzione viene applicata fino a concorrenza del contributo dovuto. La riduzione viene applicata d'ufficio per tutti gli studenti residenti in Italia. I residenti all'estero devono, invece, presentare domanda entro il 14 dicembre 2017 utilizzando il modulo presente su [www.units.it](http://www.units.it) >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- g) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che ottengono l'iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, riduzione del contributo onnicomprensivo pari a 120,00 euro, se optano per un part-time da 40 crediti e di 180,00 euro, se optano per un part-time da 30 crediti. L'iscrizione part-time è subordinata all'approvazione da parte delle strutture didattiche che dovranno esplicitare per quali corsi di studio sarà ammessa tale tipologia di iscrizione. Il modulo per l'iscrizione part-time è reperibile all'indirizzo [www.units.it](http://www.units.it) >> Studenti >> Segreteria Studenti >> Iscriverti >> Part-time e va consegnato alla Segreteria Studenti entro il 14 dicembre 2017. La riduzione ottenuta con il part-time non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni e lo studente non potrà partecipare alla selezione per collaborazione studenti;
- h) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che risultano meritevoli in base a quanto previsto dall'Appendice al presente Avviso, riduzione pari a 150,00 euro, 300,00 euro o 450,00 euro a seconda della fascia di merito.

## Art. 5 - Ripresa degli studi dopo interruzione (corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale)

### 1. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di un anno accademico

Per riprendere gli studi dopo un solo anno accademico di interruzione, lo studente deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la determinazione di tasse e contributi per l'anno di interruzione).

### 2. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di due o più anni accademici consecutivi

Per riprendere gli studi dopo almeno due anni accademici consecutivi di interruzione, lo studente deve pagare la tassa di ricognizione per ciascun anno di interruzione, nonché le tasse e i contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi. Lo studente non può compiere atti di carriera negli anni accademici di interruzione. In caso contrario, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la determinazione di tasse e contributi per l'anno di interruzione). La richiesta di iscrizione dopo un periodo di interruzione di due o più anni deve essere presentata alla Segreteria studenti entro il 25 Settembre 2017.

### 3. Ripresa degli studi dopo un'interruzione per infermità grave e prolungata

Se la ripresa degli studi avviene dopo un'interruzione a seguito di infermità grave e prolungata, vedi Art. 4, comma 1, lettera d).

## Art. 6 - Sospensione/differimento di frequenza (corsi di dottorato di ricerca)

### 1. Sospensione/differimento di frequenza

Gli studenti che sospendono la frequenza ai corsi di dottorato per uno dei motivi previsti dall'Art. 16 del Regolamento sul dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 45), sono tenuti al pagamento di tassa e contributo previsti. Se i periodi di sospensione all'interno dell'anno accademico sono superiori a sei mesi, lo studente dovrà reinscrivere allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.



## 2. Periodo massimo di sospensione/differimento di frequenza

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della maternità, i periodi di sospensione non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.

### Art. 7 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi

Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino a 20 giorni (a parte la richiesta dell'ISEE per l'Università)	€ 30,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo pieno	€ 420,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori 20 giorni (a parte la richiesta dell'ISEE per l'Università)	€ 100,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo parziale (30 CFU)	€ 210,00
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE per l'Università inferiore o pari a 23.000,00 euro	€ 50,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo parziale (40 CFU)	€ 280,00
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE per l'Università inferiore o pari a 46.000,00 euro	€ 100,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza fuori corso (tranne studenti dei corsi ex Nettuno e studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - DSA)	€ 210,00
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE per l'Università superiore a 46.000,00 euro	€ 150,00	Contributo iscrizione a corsi singoli per i corsi di laurea attivati ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04: costo per credito formativo universitario - CFU (massimo 36 CFU per anno accademico)	€ 40,00
Tassa di ricognizione	€ 200,00	Contributo per esame di ammissione o per verifica di adeguata preparazione iniziale o dei requisiti di accesso (vedi specifici Bandi di ammissione che possono prevedere importi diversi)	€ 30,00
Indennità congedo in arrivo	€ 100,00	Contributo per l'esame finale con valore di esame di stato abilitante alla professione (professioni sanitarie)	€ 120,00
Indennità congedo in partenza + bollo virtuale	€ 116,00	Indennità equipollenza	€ 300,00
Indennità passaggio corso con richiesta convalida esami	€ 60,00		
Indennità passaggio corso senza richiesta convalida esami o con convalida predefinita da struttura didattica	€ 30,00		
Duplicato diploma + astuccio + bollo virtuale	€ 46,00		
Duplicato student card	€ 30,00		

### Art. 8 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni

#### 1. Verifiche e accertamenti

L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti.

#### 2. False dichiarazioni

Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

### Art. 9 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento

#### 1. Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla determinazione di tasse e contributi in base all'ISEE per l'Università e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante.

#### 2. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.

Trieste,



**RIDUZIONE PER MERITO per i CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE**

**Art. 1 - Modalità di applicazione**

1. È stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d'ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L'importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d'ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l'ammontare del contributo onnicomprensivo dovuto da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.

**Art. 2 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico**

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

**Art. 3 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale**

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.

**Art. 4 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo**

1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).
3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.
4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:
  - a. Per i corsi di laurea triennale:
    - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
    - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
    - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
  - b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
    - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
    - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
    - per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
    - per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
    - per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
    - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.
  - c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:
    - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
    - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.
5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.
6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio  $m$  relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell'80%). Detto  $M$  il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:
  - a. prima fascia: studenti con punteggio tra  $M-(M-m)/3$  compreso e  $M$  compreso;
  - b. seconda fascia: studenti con punteggio tra  $M-2(M-m)/3$  compreso e  $M-(M-m)/3$  escluso;
  - c. terza fascia: studenti con punteggio tra  $m$  compreso e  $M-2(M-m)/3$  escluso.
7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

**Art. 5 - Esclusioni dalla riduzione per merito**

1. Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:
  - a) studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
  - b) studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;
  - c) studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
  - d) studenti iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
  - e) studenti a tempo parziale.



**CONSIGLI SULL'ISEE PER L'UNIVERSITÀ (CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE)**

- 1) **FAI SEMPRE L'ISEE PER L'UNIVERSITÀ**
  - Pensi di laurearti nell'a.a. 2016/17? Se hai la residenza in Italia, fai l'ISEE 2017 per l'Università. Se non riesci a laurearti entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2016/2017, e pertanto ti devi iscrivere all'a.a. 2017/2018, senza ISEE dovrai pagare tassa e contributo nella misura massima.
  - Se sei residente in Italia, fai l'ISEE per l'Università anche se credi che ti sarà rinnovata la borsa di studio. Altrimenti, in caso di revoca o rinuncia alla borsa, dovrai versare tassa e contributo nella misura massima.
  - Pensi di interrompere provvisoriamente gli studi? Se hai la residenza in Italia fai l'ISEE 2017 per l'Università. In caso di ripresa degli studi e necessità di iscrizione tardiva all'a.a. 2017/2018 (vedi Art. 5), gli studenti che non avranno richiesto l'ISEE 2017 per l'Università dovranno versare tassa e contributo nella misura massima.
- 2) **LEGGI SEMPRE LA MAILBOX ISTITUZIONALE**, perché tutte le nostre comunicazioni verranno recapitate lì.
- 3) **PER PAGARE LE TASSE USA IL MAV, PAGOPA (se il tuo corso lo prevede) O LA CARTA DI CREDITO. Non utilizzare il bonifico bancario.**

**PRINCIPALI SCADENZE**

<b>5 OTTOBRE 2017</b>	Pagamento I rata (salvo che per l'immatricolazione sia prevista una scadenza diversa)
<b>27 OTTOBRE 2017</b>	Richiesta ISEE 2017 per l'Università
<b>14 DICEMBRE 2017</b>	Domande di esonero o riduzione (ove non risulta prevista una scadenza diversa)
<b>29 DICEMBRE 2017</b>	Richiesta ISEE 2017 per l'Università con mora
<b>5 APRILE 2018</b>	Pagamento II rata
<b>7 GIUGNO 2018</b>	Pagamento III rata